



Comune di Nove

Provincia di Vicenza

Piazza De Fabris 4
36055 NOVE (VI)

Centro di Antica Tradizione Ceramica

Prot. 0007898

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI

ANNO 2011

E' indetto il bando di cui alla DGR 30 luglio 2013, n. 1373 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2011 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

Il contratto di affitto relativo al 2011 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il biennio.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

E' ammesso a partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il titolare di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Sia residente presso questo Comune;
2. Abbia avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;
3. I canoni, per i quali si chiede il contributo devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
4. Condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore ad Euro 14.000,00.
L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEE (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo - anno 2011 - la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
5. I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
6. Se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
7. Se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
8. Se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente.
Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la verifica dei dati che convalidino la autocertificazione.
9. Gli affitti, per quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).

2. Altri vincoli e limiti.

Data la limitata disponibilità dei fondi messi a disposizione la Regione Veneto ha ritenuto di escludere dal sostegno i nuclei familiari

1. Non titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98;
2. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
3. che abbiano un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
4. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;
5. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile.
Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

- pensioni esenti:

1. pensioni di guerra;
2. pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
3. pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
4. pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

5. rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 6. equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 7. assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 8. retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 9. premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
-
6. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
 7. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto;
 8. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti a canone agevolato.

3. Calcolo del contributo ammesso al riparto.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. Si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da Euro 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.d);

- b. Il contributo massimo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato, rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alla spesa di riscaldamento (vedi successivo punto 4.e) e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- c. Qualora il canone pagato superi il canone medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, viene ridotto in proporzione. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 15.000,00 euro;
- d. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionalmente all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del bando o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE. Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.d);
- f. Non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad Euro 50,00.

4. Documentazione necessaria.

Per poter procedere al riparto delle risorse, devono essere raccolti i seguenti dati mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto:

- a. dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla attestazione ISEE;
- b. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c. categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d. ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2011;
- e. ammontare delle spese di riscaldamento e delle spese condominiali limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di Euro 600,00 su base annua,
- f. nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g. nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito, in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i. ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.

5. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 12 settembre fino alle ore 13.00 del 27 settembre 2013 (salvo proroghe regionali).

6. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità, potranno essere:

- a. Recapitate presso l'UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI NOVE;
- b. Inviare al seguente indirizzo:
 - COMUNE DI NOVE - - Piazza G. De Fabris n. 4 - 36055 NOVE.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. Documentazione.

- a. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.h. e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- b. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 1. attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi);
 2. Dichiarazione dei redditi (Unico, 730 o CUD) presentata nel 2012 e riferita ai redditi 2011;
 3. Documentazione relativa a entrate non imponibili e quindi escluse dall'ISEE elencate al punto 2.e necessarie per valutare l'eventuale congruità della domanda presentata;
 4. Categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
 5. contratto (contratti) di locazione registrato relativo all'anno 2011;
 6. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2011;
 7. se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

8. Controlli.

- a. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- b. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- a. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- d. Titolare del trattamento è il Comune;
- e. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (e/o Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- f. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nove, 11.09.2013